



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero: 38 - data 29 settembre 2025

OGGETTO: Automobile Club Firenze \ Aci Promuove S.r.l.. Contratto di servizio *in house* del 30/09/2019. Proroga

IL DIRETTORE

Considerato che l'Automobile Club è socio unico della società *in house* ACI Promuove S.r.l., con sede in Firenze, Viale Amendola 36;

Considerato che ACI Promuove S.r.l. è socio unico della società *in house* SAMM S.r.l., con sede in Firenze, Viale Amendola 36;

Considerato che entrambe le società sono pertanto soggette ai poteri di controllo analogo dell'Automobile Club;

Visto il contratto di servizio *in house* stipulato tra l'Ente e Aci Promuove S.r.l., con scadenza in data 30 settembre 2025;

Dato atto che l'Ente, in ragione della prossimità della scadenza dell'attuale contratto, si trova nella necessità di sottoscrivere un nuovo contratto;

Visto l'art. 2 della Direttiva 2014/23/UE, secondo il quale “*La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”;*

Visto l'art. 7, comma 2 del D.lgs 36 del 2023, a mente del quale: “*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività,*

delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. **In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici.** I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;

Dato atto che la motivazione circa l'affidamento *in house*, a differenza del regime previgente di cui al D.lgs 50 del 2016, non deve dimostrare la situazione di “fallimento del mercato”, bensì dare conto dei vantaggi “*in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici*”, coerentemente con il principio della fiducia;

Visto l'art. 2 del D.lgs 36 del 2023 (Principio della fiducia), a mente del quale “L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici. Il principio della fiducia favorisce e valorizza **l'iniziativa e l'autonomia decisionale** dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il **principio del risultato**”;

Visto l'art. 1 del D.lgs 36 del 2023 (Principio del risultato), a mente del quale “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il **risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo**, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.”;

Dato atto che, come scritto dal Consiglio di Stato nella Relazione illustrativa al Nuovo Codice degli Appalti, “La disposizione si ricollega ai principi della fiducia e del risultato, che orienta la scelta dell'Amministrazione anche nella scelta tra mercato e autoproduzione, così recuperando, in coerenza anche con alcune indicazioni che provengono dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. sentenza n. 131/2020) **l'“amministrazione del fare”**, per troppo tempo sacrificata in base a visioni

nazionali prive di fondamento unionale, a favore di un'amministrazione che si limita, con l'obbligo di esternalizzazione, a "far fare agli altri";

Ritenuto di compiere una scelta a favore dell'autoproduzione e che, quindi, si renda necessario sottoscrivere un nuovo contratto di servizio per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento ed ai vincoli pubblicistici;

Dato atto che, come chiarito dal Consiglio di Stato nella Relazione illustrativa al Nuovo Codice degli Appalti, *"in base alla normativa introdotta, la parità tra ricorso al mercato e auto-produzione è solo tendenziale in quanto la scelta per l'affidamento in house deve essere sempre motivata (a differenza di quanto accade per il ricorso al mercato, che non richiede specifica motivazione)"*;

Dato atto l'Ente, in funzione della stipula del contratto, deve quindi provvedere:

- alla individuazione delle prestazioni strumentali da affidare;
- alla redazione della valutazione di cui all'art. 7, comma 2 del D.lgs 36 del 2023 circa i vantaggi in termini *"di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici"* nel caso di affidamento di *"prestazioni strumentali"*.

Dato atto che l'avvicendamento avvenuto all'inizio del mese di settembre nel ruolo di Direttore non ha consentito di svolgere in tempo utile i suddetti adempimenti tenuto conto dei numerosi adempimenti legati all'insediamento nel ruolo di Direttore;

Ritenuto, pertanto, opportuno prorogare l'attuale contratto, nelle more della individuazione delle prestazioni strumentali da affidare e nella redazione della valutazione di congruità;

DETERMINA

di prorogare il contratto indicato in oggetto fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al minor tempo necessario alla stipula del nuovo accordo;

di trasmettere la presente determina ad ACI Promuove S.r.l. affinché la stessa prenda atto del regime di proroga disposto con il presente atto nell'esercizio dei poteri di controllo analogo;

di invitare ACI Promuovere S.r.l. (sempre nell'atto dei poteri di controllo analogo che competono sulla stessa all'Ente ed anche con provvedimento del legale rappresentante da sottoporre poi a ratifica nel prossimo consiglio di amministrazione) ad assumere analogo provvedimento di proroga nei riguardi del contratto di servizio *in house* vigente con la propria società interamente partecipata SAMM S.r.l. ed in scadenza al 30 settembre 2025;

di trasmettere la presente determina anche a SAMM S.r.l., affinché prenda atto della proroga del contratto di servizio *in house*;

di trasmettere la presente determina al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club, per la ratifica della stessa nella prima seduta utile;

di provvedere con successivi atti:

- alla individuazione delle prestazioni strumentali da affidare;
- alla redazione della valutazione di cui all'art. 7, comma 2 del D.lgs 36 del 2023 circa i vantaggi in termini “*di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici*” nel caso di affidamento di “*prestazioni strumentali*”.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maddalena Valli